



**"BRICST +"**  
**PROGRAMMA STRATEGICO UNITARIO DELL'EMILIA-ROMAGNA PER IL  
PERIODO 2013-2015**

**ATTIVITA' 4.2**  
**PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE 2012-2015**  
**ANNUALITA' 2014**

**SERVIZIO SPORTELLO REGIONALE PER  
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A  
SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE  
FIERISTICA**

# MODALITÀ E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE FIERISTICA – IN ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ 4.2 DEL PROGRAMMA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2012-2015 – ANNUALITÀ 2014.

## 1. OBIETTIVI ED OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale 21 aprile 1999 n. 3, articoli. 53, 54 e 61, e la conseguente programmazione, promuove l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzata all'ingresso in mercati esteri.

Il Programma Regionale per le Attività produttive 2012-2015, realizza gli obiettivi sopra citati della L.R. 3/99, in particolare attraverso l'Attività 4.2 il cui obiettivo generale è quello di promuovere i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali con il sostegno a progetti, prioritariamente in forma aggregata, quale strumento di rafforzamento della competitività sistemica del territorio.

Il presente bando è pubblicato e agisce nell'ambito dell'Attività 4.2 ed è finalizzato a sostenere la partecipazione, da parte di PMI regionali, a fiere internazionali nei mercati esteri, con particolare riferimento a nuove fiere e nuovi mercati.

Il bando:

- a) elenca i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste, stabilendo quali siano le attività finanziabili e quali siano le spese ammissibili, definisce inoltre le modalità di determinazione del contributo, nonché le procedure per la concessione e la liquidazione dello stesso;
- b) stabilisce le modalità di presentazione della domanda e i criteri che il Gruppo di lavoro tecnico seguirà per la formazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo;
- c) riserva alla Regione Emilia-Romagna la facoltà di monitorare e controllare l'esatta esecuzione delle attività che hanno beneficiato del contributo erogato in conformità al presente Bando.

## 2. DEFINIZIONI

**Settori di attività economica ammessi:** settori di attività delle imprese, desumibile dai dati di iscrizione presso la competente Camera di Commercio, indicati secondo la classificazione ATECO 2007, e riportati nell'APPENDICE 1 al presente bando.

**P.M.I.:** piccole e medie imprese con sede in Emilia-Romagna, comprese anche le imprese artigiane e le imprese costituite in forma cooperativa e consortile, e comunque in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3. Si intendono per P.M.I. le imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005, G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, e dalla legge-quadro per l'artigianato, legge 8 agosto 1985, n. 443), così come riportato nell'APPENDICE 2.

**A.T.I.:** Associazione Temporanea di Impresa, composta da almeno 3 P.M.I. L'A.T.I. alla data di apertura del Bando può essere già costituita o ancora da costituire.

**Mandatario:** è l'impresa alla quale viene conferito il mandato speciale collettivo con rappresentanza da parte delle altre imprese costituite in A.T.I. che partecipano alle attività. Il Mandatario deve essere un'impresa partecipante all'A.T.I. con percentuale superiore al 10%. È l'unico referente

dell'associazione temporanea d'impresa per la tenuta dei rapporti con la Regione, si occupa di presentare la domanda e, in caso di approvazione e concessione del contributo, è responsabile della realizzazione delle attività e della rendicontazione di fronte alla Regione Emilia-Romagna. Ad esso verrà liquidato il contributo, con l'impegno di versare a ogni partecipante la quota spettante. Il mandatario deve possedere tutti i requisiti di ammissibilità delle imprese previsti da questo bando.

**Partecipazione alle attività:** si intende la partecipazione delle imprese come espositrici ad eventi fieristici o come organizzatrici di eventi di rilevanza internazionale, da tenersi all'estero o in Italia esclusivamente nell'ambito dell'Esposizione Universale di Milano, nel corso dell'anno 2015. Le A.T.I. dovranno partecipare agli eventi fieristici esclusivamente con stand collettivo.

**De minimis:** indica la regola sul massimale e la modalità di concessione degli aiuti erogati dalla pubblica amministrazione alle imprese, disciplinata dal regolamento CE n. 1407/2013.

### 3. CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono presentare domanda di contributo:

1. le P.M.I., aventi sede legale in Regione Emilia Romagna, in forma singola.
2. le P.M.I., aventi sede legale in Emilia Romagna, aggregate in Associazione Temporanea di Impresa (A.T.I.), composta da un minimo di 3 imprese fra loro assolutamente indipendenti. Le imprese, cioè, non devono essere tra loro associate o collegate, ai sensi di quanto indicato nell'APPENDICE 2, né avere soci in comune. Non sono ammesse ATI con quote di partecipazione delle imprese inferiori al 10%.

Tutte le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- b) appartenere ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività ammessi ed esclusi dal contributo regionale sono indicati nell'APPENDICE 1 al presente bando;
- c) possedere i requisiti (parametri dimensionali e caratteri di autonomia) di piccola e media impresa indicati nell'APPENDICE 2 al presente bando;
- d) essere attive da almeno due anni (cioè da prima del 31/12/2012) e non essere sottoposte a procedure di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;
- e) non fornire servizi a favore dell'Amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art.4, co.6 DL 95/2012, o rientrare in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, co.6 DL 95/2012, ultimo capoverso;

I requisiti di ammissibilità sopracitati nonché le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dal presente bando per la concessione del contributo, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. I medesimi requisiti, con l'esclusione del requisito dimensionale di cui al punto c), devono inoltre essere mantenuti e rispettati fino alla data di conclusione delle attività, pena la revoca del contributo concesso.

Nel caso di domanda presentata da un'A.T.I., non saranno ammessi soggetti mandatari che non siano beneficiari del contributo regionale.

In caso di A.T.I., già costituita, alla data di presentazione dell'istanza dovrà essere già avvenuto il conferimento di mandato speciale irrevocabile da parte di tutte le imprese associate in favore di una delle imprese aderenti al raggruppamento, che assumerà il ruolo di mandatario.

Il mandato speciale irrevocabile dovrà risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'Atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata autenticata dal Notaio e deve indicare con precisione la ragione sociale delle imprese aderenti al raggruppamento, la durata del contratto, gli obiettivi/finalità dell'associazione, il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la quota di partecipazione di ogni impresa, nonché ogni altro elemento che le imprese del raggruppamento intendono regolare

Qualora si tratti di A.T.I. non ancora costituita alla data di presentazione dell'istanza, questa dovrà essere costituita entro il 30 ottobre 2014 ed inviare al Responsabile del procedimento, entro lo stesso termine, numero e data di registrazione e numero di repertorio dell'atto. Nel caso in cui non avvenga la costituzione del contratto entro questo termine, l'A.T.I. non sarà considerata ammissibile al contributo. Il mandatario dovrà inviare, inoltre, entro e non oltre il 7 Novembre 2014 copia dell'atto costitutivo.

Nel fare domanda, le imprese partecipanti dovranno impegnarsi a costituirsi entro e non oltre il predetto termine del 30 ottobre 2014, mediante conferimento di mandato speciale irrevocabile a una società che assumerà il ruolo di mandatario.

## **4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

### **4.1 La domanda**

Ogni impresa, singola o costituita in A.T.I., può presentare una sola domanda. Le imprese che presenteranno più domande saranno escluse dalla partecipazione.

Le domande devono prevedere la partecipazione come espositori ad un minimo di 3 eventi di promozione da svolgersi nel corso del 2015 all'estero, di cui almeno una fiera con qualifica internazionale, o in Italia esclusivamente nell'ambito dell'Esposizione Universale di Milano.

E' possibile partecipare anche a più edizioni della medesima fiera, da tenersi in differenti periodi dell'anno.

Per evento internazionale, diverso dalle manifestazioni fieristiche, si intende una delle seguenti manifestazioni o attività da tenersi comunque all'estero: B2B, visite aziendali, forum, degustazioni, sfilate, esposizioni in show room, manifestazioni analoghe organizzate dal richiedente o alle quali il richiedente aderisce.

### **4.2 Le spese ammissibili**

Le spese ammissibili, che dovranno essere coerenti e finalizzate alla partecipazione agli eventi scelti, comprendono:

1. Partecipazione ad eventi all'estero, comprendente:
  - a) il costo dell'area espositiva e del suo allestimento; si precisa che in caso di partecipazione fieristica di A.T.I. la partecipazione dovrà essere realizzata tramite stand in forma aggregata o, solo se il regolamento di partecipazione della fiera prescelta non consenta la partecipazione in un unico stand a imprese diverse della medesima aggregazione, tali motivazioni andranno specificate puntualmente in sede di rendicontazione e la partecipazione delle imprese in stand diversi deve comunque garantire un'adeguata comunicazione della partecipazione delle imprese come aggregazione<sup>1</sup>;
  - b) il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l'assicurazione;

---

<sup>1</sup> Deducibile dal materiale promozionale distribuito in fiera o da indicazioni riportate nel catalogo della fiera o in pannelli, cartelli e simili esposti sui singoli stand.

- c) il costo di hostess e interpreti;
  - d) il costo di consulenze esterne finalizzate esclusivamente alla partecipazione fieristica o alla realizzazione di eventi, nel limite massimo del 10% della somma delle precedenti voci di spesa ammesse 1), 2), 3); si precisa che, in caso di A.T.I., il consulente dovrà svolgere la prestazione per tutte le imprese associate;
2. Spese inerenti la registrazione e la protezione del marchio nei mercati in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo;
  3. Spese per consulenze finalizzate all'ottenimento delle certificazioni per l'esportazione nei mercati in cui si svolgono le fiere o gli eventi promozionali oggetto di contributo;
  4. Spese per eventi nell'ambito dell'Esposizione Universale di Milano 2015 (Expo 2015), purché:
    - l'evento sia da realizzare nel quartiere espositivo dell'Expo 2015;
    - sia attinente al tema dell'Expo 2015 "Nutrire il pianeta. Energia per la vita".
  5. Solo nel caso di A.T.I.:
    - il costo per la produzione di materiali promozionali, ad esclusione della manualistica tecnica, nel limite massimo di euro 10.000;
    - spese di coordinamento nella misura massima del 15% della somma delle spese ammesse;
    - spese notarili per la costituzione dell'ATI

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- spese di personale della/e impresa/e beneficiarie;
- spese generali;
- spese di viaggio e di soggiorno.

I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio).

Le consulenze esterne per la realizzazione delle attività dovranno essere chiaramente connesse alla realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico. Per ogni consulenza esterna dovrà essere stipulato tra l'impresa o il Mandatario dell'A.T.I. e il soggetto consulente, apposito contratto scritto (anche nella forma di semplice scrittura privata) in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell'attività consulenziale con le attività per cui si avanza richiesta di contributo, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la prestazione consulenziale.

I contratti di consulenza non possono essere stipulati con i titolari, i soci, i legali rappresentanti, i componenti dell'organo di amministrazione e di controllo dell'impresa partecipante o delle altre imprese appartenenti all'A.T.I., con i coniugi o i parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione dell'impresa partecipante o delle altre imprese appartenenti all'A.T.I. E' vietata la fatturazione di servizi e acquisti da imprese fra loro collegate o associate.

## **5. PERIODO DI AMMISSIBILITA' DELLE SPESE**

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese di cui al precedente paragrafo 4.2, dovranno essere sostenute nel 2015. A tale scopo si terrà conto della data di emissione delle fatture che non potrà essere precedente al 01/01/2015, salvo anticipi dovuti esclusivamente all'affitto degli spazi espositivi,

né successive al 31/12/2015. In ogni caso le fatture non dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/effettuati prima di tale data.

Le fatture di spesa dovranno essere integralmente quietanzate entro il 31/12/2015. Le spese sostenute oltre la scadenza del suddetto termine perentorio non verranno riconosciute.

## 6. CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo verrà concesso in rapporto alle spese ammesse secondo le seguenti modalità:

- nel caso di domanda presentata da singole PMI, la spesa ammissibile non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 e non potrà superare euro 100.000,00; il contributo sarà pari al 30% della spesa ammissibile;
- nel caso di domanda presentata da A.T.I., la spesa ammissibile non potrà essere inferiore a euro 100.000,00 e non potrà superare euro 200.000,00; il contributo sarà pari al 45% della spesa ammissibile.

I contributi concessi, ai sensi del presente bando, non sono cumulabili, per le stesse spese, con altri contributi concessi da qualsiasi ente pubblico.

## 7. REGIME DI AIUTO

Ai contributi di cui al presente bando si applica, con riguardo alle imprese che rispettano i requisiti di PMI, il Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti "de minimis".

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del suddetto Regolamento, l'impresa che intende beneficiare di un contributo in regime "de minimis" deve fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis" dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Nel caso di A.T.I. la raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa "de minimis" con riferimento alle singole imprese, e la presentazione della medesima alla Regione sarà responsabilità del legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Si procederà alla concessione del nuovo aiuto soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ad un livello eccedente il massimale di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento, ovvero 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'anno finanziario relativo alla presentazione della domanda.

Il suddetto Regolamento CE 1407/2013 del 18 dicembre 2013, ai fini della verifica dei contributi "de minimis" già concessi alla medesima impresa, stabilisce altresì che tutte le imprese controllate<sup>2</sup> dalla stessa impresa sono da considerare come un'unica impresa. I contributi "de minimis" ricevuti dalle controllate devono quindi essere sommati a quelli della controllante.

## 8. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando sarà aperto "a sportello" con decorrenza dalle **ore 12 del 23 Giugno 2014 (termine iniziale) alle ore 12.00 del 12 Settembre 2014 (termine finale)**.

---

<sup>2</sup> Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Cfr. Appendice 2 al bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

[sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it),

e riportando nell'oggetto la seguente dicitura debitamente compilata:

**BANDO PARTECIPAZIONE FIERISTICA 2013 –**

**Allegati n. \_\_\_\_ - Referente \_\_\_\_\_**

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente bando (APPENDICE 5), disponibile anche on line nel sito internet:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>

Nel caso di domanda di singola impresa, la partecipante presenterà istanza di contributo composta da:

1. Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/autocertificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (modello A);
2. Elenco delle manifestazioni fieristiche, degli eventi previsti e altre spese (modello D);
3. Copia del documento di identità del legale rappresentante.

Nel caso di domanda di A.T.I., l'impresa mandataria presenterà istanza di contributo composta da:

1. Domanda di finanziamento in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria (modello B) ;
2. Copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione di ciascuna impresa mandante, firmata dal legale rappresentante di ciascuna impresa e comprensiva della copia del documento di identità del firmatario (modello C);
3. Elenco delle manifestazioni fieristiche, degli eventi previsti e altre spese (modello D);
4. In caso di A.T.I. già costituita, copia autenticata dell'atto costitutivo redatto nella forma di atto pubblico, o di scrittura privata autenticata, indicando con precisione la ragione sociale delle imprese aderenti, la durata, gli obiettivi, le finalità dell'associazione, il contenuto, i termini, le modalità degli impegni assunti, la quota di partecipazione di ogni impresa, nonché ogni altro elemento che le imprese del intendono regolare con l'atto costitutivo.
5. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa mandataria dell'A.T.I.

L'impresa mandataria deve ricevere da ciascuna impresa mandante le dichiarazioni di cui al punto 2, sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del firmatario. Il file in formato pdf contenente la copia di tali dichiarazioni costituirà l'allegato che dovrà essere trasmesso dall'impresa mandataria, come di seguito specificato.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa partecipante, o nel caso di A.T.I., dal Legale rappresentante del Soggetto mandataria.

La firma digitale potrà essere apposta anche da un soggetto dotato di apposita procura speciale, compilata secondo lo schema di cui al modello F, la quale dovrà essere allegata alla domanda di

partecipazione insieme a copia del documento di identità del firmatario e del legale rappresentante che sottoscrive la procura speciale.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente con una delle seguenti modalità previste dalla normativa vigente:

- Firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato;
- L'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS);
- Trasmissione della domanda mediante propria casella di posta certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato<sup>3</sup>.

Per ulteriori specificazioni relative all'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC), si rimanda all'APPENDICE 3 del presente bando di cui si raccomanda attenta lettura.

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
- non firmate digitalmente;
- firmate da soggetto diverso dal legale rappresentante non dotato di apposita procura speciale;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- inviate prima del termine iniziale di presentazione;
- inviate oltre il termine finale di presentazione.

A tale riguardo, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del mittente invia a quest'ultimo e nella quale sono contenuti i dati di certificazione che attestano l'invio del messaggio.

Il richiedente dovrà assolvere all'imposta di bollo con le seguenti modalità:

- dovrà essere acquistata una marca da bollo di importo pari a € 16,00;
- indicare nella prima pagina della domanda di finanziamento il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa).

La copia cartacea della domanda sulla quale è stata apposta la marca da bollo di € 16,00 deve essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della Regione.

## **9. PROCEDURE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

La procedura di selezione delle domande sarà "a sportello", fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai sensi del comma 4, art. 5, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, nel limite delle risorse assegnate rispettivamente per le domande presentate dalle singole imprese e dalle A.T.I.

---

<sup>3</sup> Articolo 5 del codice amministrazione digitale (C.A.D.).



Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda. L'Amministrazione si riserva la potestà di consentire la mera regolarizzazione per vizi formali.

L'istruttoria delle domande verrà svolta da un Nucleo di valutazione nominato dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo che provvederà a verificare:

- il rispetto della scadenza per l'inoltro della domanda;
- la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
- l'ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- l'ammissibilità, congruità e coerenza delle spese;

In caso di fondi insufficienti, a parità di punteggio e di ordine di arrivo, si darà priorità ai progetti che indicano almeno una fiera in un paese non appartenente all'Unione Europea.

## 10. MODALITÀ DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il Servizio Sportello regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Nucleo di valutazione, con proprio atto provvede all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili, separatamente per singole imprese e per A.T.I. e alla concessione dei contributi e all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse previste nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo alla Regione per ciascuno dei due elenchi sopra citati.

I contributi saranno concessi all'elenco delle domande presentate da A.T.I. in via prioritaria, e si procederà alla concessione per le imprese singole successivamente.

La Regione Emilia-Romagna pubblicherà sul sito web <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>:

- l'elenco delle domande proposte da singole imprese considerate ammissibili e finanziabili;
- l'elenco delle domande proposte da A.T.I. considerate ammissibili e finanziabili;
- l'elenco delle domande proposte da singole imprese considerate ammissibili e non finanziabili;
- l'elenco delle domande proposte da A.T.I. considerate ammissibili e non finanziabili;
- l'elenco delle domande proposte da singole imprese considerate non ammissibili;
- l'elenco delle domande proposte da A.T.I. considerate non ammissibili.

Qualora si tratti di A.T.I. non ancora costituita alla data di presentazione dell'istanza, questa dovrà essere costituita entro il 30 ottobre 2014 ed inviare al Responsabile del procedimento, entro lo stesso termine, numero e data di registrazione e numero di repertorio dell'atto. Nel caso in cui non avvenga la costituzione del contratto entro questo termine, l'A.T.I. non sarà considerata ammissibile al contributo. Il mandatario dovrà inviare, inoltre, entro e non oltre il 7 Novembre 2014 copia dell'atto costitutivo<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Si noti che i termini di costituzione dell'ATI sono specificati nel paragrafo 3 del presente bando. L'invio dei documenti richiesti va fatto tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo del Servizio (riportato nel paragrafo 8).

## 11. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato:

- all'impresa richiedente
- nel caso di A.T.I., alla società mandataria dell'Associazione Temporanea di Impresa, la quale dovrà poi versare alle imprese aderenti quota parte del contributo regionale, in base alla percentuale di partecipazione alle spese sostenute per la realizzazione delle attività.

La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.

Il contributo totale verrà liquidato in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta, dettagliata e documentata dalla rendicontazione finanziaria, e validata dalla Regione. Conseguentemente, se la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e validata dalla Regione dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo, la Regione provvederà ad una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione.

Se la spesa finale sostenuta, documentata e validata dalla Regione risulterà superiore all'importo originariamente ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

La Regione non è responsabile di eventuali problemi che possono sorgere successivamente alla liquidazione del contributo al mandatario dell'A.T.I.

Ai fini della liquidazione del contributo, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, o nel caso di A.T.I. il mandatario, dovrà produrre una rendicontazione finanziaria unitamente alla richiesta di pagamento, redatta utilizzando i modelli predisposti dalla Regione che saranno successivamente resi disponibili nel sito regionale <http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>.

Nella rendicontazione finanziaria dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Alla stessa andranno allegate copie in formato digitale dei documenti di spesa e relative quietanze.

L'impresa o l'A.T.I. dovranno inoltre presentare documentazione, anche fotografica, idonea a provare l'effettiva partecipazione agli eventi previsti dalla domanda di partecipazione.

I documenti di rendicontazione dovranno pervenire al Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione entro e non oltre il 30 giugno 2016.

Tutti i documenti contabili devono essere debitamente quietanzati.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di: RI.BA o contabile bancaria, assegno, carta di credito aziendale.

Nel caso di pagamenti diretti con assegni, sarà accettata come quietanza la fotocopia dell'assegno (non della sola matrice), unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

Nel caso di utilizzo di carta di credito aziendale, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino del POS, unitamente all'estratto conto comprovante l'avvenuto pagamento.

Le fatture devono essere intestate alle imprese beneficiarie, o nel caso di A.T.I., al mandatario, o, in alternativa, a una delle imprese partecipanti all'A.T.I.

Non sono ammesse:

- nel caso di A.T.I., le fatturazioni incrociate tra le imprese appartenenti alla stessa A.T.I., o fra imprese partecipanti al bando, nonché le consulenze di soci, o dipendenti, delle imprese costituite in A.T.I.;

- pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore o effettuate in contanti;
- fatturazioni e consulenze da parte dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
- fatturazioni e forniture di consulenze da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci e/o componenti l'organo di amministrazione o di controllo delle imprese beneficiarie del contributo;
- fatturazioni e fornitura di consulenze alle imprese beneficiarie del contributo da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento, così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- qualsiasi forma di auto fatturazione;
- spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dai soggetti beneficiari.

## **12. CONTROLLI, REVOCHE E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO**

La Regione si riserva in ogni momento, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, la facoltà di svolgere – secondo le modalità da essa definite ed anche tramite incaricati esterni - tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare quanto di seguito indicato:

- il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando e dai suoi allegati per la concessione del contributo stesso;
- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando e previsti nella domanda ammessa;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

La Regione potrà effettuare, nei cinque anni successivi alla concessione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti le spese sostenute, (esempio: fatture e relative quietanze), o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando e dai suoi allegati per la concessione del contributo.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

Si procederà alla revoca d'ufficio, in tutto o in parte, dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;
- qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni e i vincoli indicati nel presente bando e nei suoi allegati;
- qualora la realizzazione delle attività non risulti conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, alla domanda ammessa;
- qualora il beneficiario non rispetti il termine perentorio previsto dal presente bando per la conclusione e rendicontazione delle attività;

- nel caso di istanze presentate da A.T.I., qualora, a seguito di rinunce o per qualunque altro motivo, la composizione del raggruppamento partecipante scenda al di sotto del limite minimo di 3 imprese prima della completa realizzazione delle attività;
- qualora il beneficiario comunichi, con lettera sottoscritta dal legale rappresentante, la rinuncia al contributo.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 del codice civile, vigente alla data di esecutività dell'atto di revoca del contributo.

Alle operazioni di recupero provvede la Regione con propri atti.

### **13. PROROGHE E VARIANTI**

Non saranno ammesse proroghe, né varianti alle iniziative presentate nella domanda.

Qualora, esclusivamente per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'impresa, non fosse possibile partecipare ad uno o più degli eventi indicati in sede di presentazione della domanda, il beneficiario è tenuto a darne comunicazione motivata alla Regione Emilia-Romagna, inviando la comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

[sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:sportelloestero@postacert.regione.emilia-romagna.it),

La Regione avrà a disposizione fino a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa per comunicare il proprio eventuale diniego; scaduto tale termine le motivazioni sono da ritenersi accettate.

Qualora il beneficiario non provveda a comunicare la mancata partecipazione ad uno o più eventi nelle modalità sopra esposte il contributo sarà revocato.

Il beneficiario non potrà sostituire l'evento al quale non può partecipare con altri eventi o attività.

### **14. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

La Regione, direttamente o tramite incaricati esterni, svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

A tale fine i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione delle attività.

L'attività di monitoraggio si svolgerà sulla base di idonei indicatori.

I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dalla Regione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione.

### **15. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA L. 241/90.**

Il Responsabile del procedimento è il dr. Ruben Sacerdoti, Dirigente del Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese della Regione Emilia-Romagna.

## 16. INFORMAZIONI

Le informazioni e la modulistica relative al presente bando sono disponibili sul sito internet regionale all'indirizzo:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it/internazionalizzazione>

Per informazioni si può contattare:

Barbara Busi

Tel. 051.527.6200

V.le Aldo Moro, 44 – 20° piano – 40127 Bologna

E-mail: [bbusi@regione.emilia-romagna.it](mailto:bbusi@regione.emilia-romagna.it)

Annalisa Giuliani

Tel. 051.527.6318

V.le Aldo Moro, 44 – 20° piano – 40127 Bologna

E-mail: [agiuliani@regione.emilia-romagna.it](mailto:agiuliani@regione.emilia-romagna.it),

L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese, V.le Aldo Moro 44, Bologna, 20° Piano.

## 17. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della presente procedura, come riportato dall'Informativa per il trattamento dei dati personali di cui all'APPENDICE 4.

La Regione darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle attività finanziate e dell'entità del contributo concesso, ai sensi degli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013.

## APPENDICE 1

### SETTORI AMMESSI ED ESCLUSI DAL CONTRIBUTO

(Classificazione ISTAT ATECO 2007)

#### SEZIONE A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (divisioni dalla 01 alla 03)

È esclusa tutta la sezione

-----

#### SEZIONE B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (divisioni dalla 05 alla 09)

È esclusa tutta la sezione

-----

#### SEZIONE C – ATTIVITA' MANIFATTURIERE (divisioni dalla 10 alla 33)

È ammessa tutta la sezione.

-----

#### SEZIONE D – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA (divisione 35)

È ammessa tutta la sezione.

-----

#### SEZIONE E – FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO (divisioni dalla 36 alla 39)

È ammessa tutta la sezione

-----

#### SEZIONE F – COSTRUZIONI (divisioni dalla 41 alla 43)

È ammessa tutta la sezione

---

**SEZIONE G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE  
DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI (divisioni dalla 45 alla 47)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE H – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (divisioni dalla 49 alla 53)**

È ammessa tutta la sezione

---

**SEZIONE I- ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE (divisioni  
dalla 55 alla 56)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE J – SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (divisioni dalla 58 alla  
63)**

Sono ammesse solo le seguenti divisioni:

- 58. Attività editoriali.
  - 59. Attività di produzione cinematografica, di video, e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore.
  - 62. Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse.
  - 63. Servizi di informazione e altri servizi informatici
- 

**SEZIONE K – ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE (divisioni dalla 64 alla 66)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE L - ATTIVITA' IMMOBILIARI (divisione 68)**

E' esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE M – ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (divisioni dalla 69 alla 75)**

Sono ammesse solo le seguenti divisioni:

- 70.2 Attività di consulenza gestionale
  - 71. Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi e analisi tecniche
  - 72. Ricerca scientifica e sviluppo
  - 74.1 Attività di design specializzate
- 

**SEZIONE N – NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (divisioni dalla 77 alla 82)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE O – AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (divisione 84)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE P - ISTRUZIONE (divisione 85)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE Q – SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE (divisioni dalla 86 alla 88)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE R – ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO (divisioni dalla 90 alla 93)**

È esclusa tutta la sezione



---

**SEZIONE S – ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI (divisioni dalla 94 alla 96)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE T – ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE (divisioni dalla 97 alla 98)**

È esclusa tutta la sezione

---

**SEZIONE U – ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (divisione 99)**

È esclusa tutta la sezione

---

## APPENDICE 2

<b>DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 6 MAGGIO 2003 E DEL DECRETO MINISTERIALE 18 APRILE 2005</b>
--

Sono definite **micro, piccole e medie imprese (p.m.i.)** le imprese che presentano i **requisiti dimensionali** (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i **caratteri di autonomia** sotto indicati.

### **DIMENSIONI**

In base ai requisiti dimensionali, sono definite **piccole e medie imprese** le imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce **piccola impresa** l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce **microimpresa** l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Si precisa che per tutte le categorie di imprese sopracitate (piccole e medie imprese, piccole imprese e microimpresa), i due requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere contemporaneamente.

Ai fini delle suddette definizioni:

- 1) per **fatturato**, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- 2) per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- 3) per **occupati** si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- 1) il **fatturato annuo** ed il **totale di bilancio** sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- 2) il **numero degli occupati** corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto 1).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

## **AUTONOMIA**

- 1) Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate **autonome**, **associate** o **collegate** secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti 2), 3) e 5).
- 2) Sono considerate **autonome** le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi punti 3) e 5).
- 3) Sono considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto 5), tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
  - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  - b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  - d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
- 4) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del precedente punto 3), ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente  
medesima.  
Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.  
Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre

essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- 5) Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
  - d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
- 6) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del precedente punto 5), ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al precedente punto 4).
- 7) La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.
- 8) Ad eccezione dei casi riportati nel precedente punto 3), un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.
- 9) L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

#### **N.B.**

Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato, si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

## APPENDICE 3

### SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'INVIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

#### SPEDIZIONE

La spedizione della domanda deve avvenire esclusivamente da una casella di PEC rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell'Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata ([http://www.digitpa.gov.it/pec\\_elenco\\_gestori](http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori)) o da uno dei distributori da essi autorizzati.

La posta elettronica Certificata (PEC) è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.

L'uso della PEC garantisce la data e l'ora di spedizione e di ricezione e la provenienza e l'integrità del messaggio (inclusi gli eventuali allegati).

La casella di invio deve essere attiva (ovvero devono essere stati assolti gli oneri verso il certificatore) fino alla conclusione del procedimento, cioè fino all'erogazione del saldo.

La dimensione massima complessiva del messaggio di PEC non può superare i 30 Mb; i file eccedenti i limiti sopra indicati rischiano di non essere ricevuti correttamente rendendo inammissibile la domanda.

Si precisa che a fronte dell'invio di un messaggio di PEC, il mittente riceverà un messaggio di accettazione e un messaggio di consegna firmati dai server dei gestori di PEC di competenza. Tali messaggi dovranno essere conservati dal mittente per essere esibiti in caso di contenzioso. Non può essere considerata una prova opponibile a terzi una ricevuta in chiaro (cioè non firmata dal gestore di posta).

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti temporali previsti per l'invio della domanda, farà fede la data e ora di invio della PEC indicata nella ricevuta di accettazione da parte del gestore di PEC del mittente.

**ATTENZIONE:** L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

In caso di contenzioso, il mittente del messaggio deve fornire le ricevute di accettazione e di consegna firmate dai server dei gestori di competenza. In caso di perdita da parte del mittente di tali ricevute, è a suo carico il richiedere al proprio gestore PEC copia delle stesse da fornire come prova dell'avvenuto invio. Non sono accettate ricevute non firmate dal gestore PEC.

#### FIRMA DIGITALE

La domanda di ammissione al contributo e gli altri in pdf dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o soggetto provvisto di apposita delega scritta), possibilmente in uno dei formati di firma digitale sotto elencati:

- Busta PKCS7 (file con estensione "p7m")
- Formato PDF (Deliberazione CNIPA 4/2005, articolo 12, comma 9)
- Formato XML (Deliberazione CNIPA 34/2006).

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Mail che contengono allegati firmati con certificati scaduti o file firmati corrotti causano il fallimento della verifica della validazione della firma da parte della Regione, pertanto la domanda non sarà ammessa.

I documenti firmati digitalmente non dovranno essere firmati anche manualmente e successivamente scansionati, in quanto questo procedimento potrebbe compromettere la ricezione corretta del file. Gli unici documenti che dovranno essere anche firmati manualmente e scansionati sono i Modelli C relativi alle autodichiarazioni delle imprese partecipanti. La scansione dovrà poi essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa capofila per garantire l'autenticità dell'allegato. Analogamente gli allegati non dovranno essere inviati in cartelle compresse, in quanto questo formato potrebbe causare l'impossibilità di ricezione corretta del file.

## APPENDICE 4

### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### 1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

#### 2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento dell'avvio del procedimento "Gestione del bando per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di partecipazione fieristica";

#### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Gestione del Procedimento: "Gestione del bando per la concessione di contributi a sostegno di iniziative di partecipazione fieristica, ai sensi dell'attività 4.2; ID 934 "Gestione incentivi – P.R.A.P. 2012-2015""
- b) Attività di Controllo: verifica che quanto indicato nei progetti finanziati sia realizzato secondo le disposizioni e sia coerente con gli obiettivi contenuti nel bando, specificatamente:
  - Controllo amministrativo: verifica il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
  - Controllo contabile: verifica di: regolarità della documentazione presentata, congruità della spesa rendicontata; è precedente alla liquidazione ed erogazione del contributo;
  - Controllo o sopralluogo: verifica di: realizzazione delle attività, effettiva presenza delle risorse rendicontate o ammesse, regolarità della documentazione in originale (fatture, quietanze, ecc...). Di norma è svolto su un campione significativo di aziende.
- c) Attività di Monitoraggio: verifica periodica dello stato di attuazione del bando; attività svolta su tutte le domande di finanziamento presentate e finanziate
- d) Comunicazioni obbligatorie alle Strutture proposte.

#### 4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

#### 5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

#### 6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento ID 934 Gestione incentivi – Programma Triennale 2003-2005, misura 5.2, azione D"

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione

## 7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

## 8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it).

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.



## MODULISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo al presente bando è composta da:

- Modello A - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante della P.M.I. **(solo per istanze presentate da singole P.M.I.)**
- Modello B - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante del Legale rappresentante della società mandataria dell'A.T.I. **(solo per istanze presentate da A.T.I.)**
- Modello C - Copie della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di ciascuna impresa partecipante all'A.T.I. **(solo per istanze presentate da A.T.I.)**
- Modello D - Elenco delle manifestazioni fieristiche e degli eventi previsti
- Modello F – Fac simile di procura speciale per delegare la firma elettronica della domanda e degli allegati